

**TRIBUNALE DI ROVIGO**  
**SEZIONE CIVILE**  
R.G. n. omissis/2017

Il Giudice,  
letti gli atti e i documenti di causa, sciolta la riserva assunta all'udienza del 17 gennaio 2018,  
emette la seguente:

**ORDINANZA EX ARTT. 305 e 307 C.P.C.**

Premesso che

con atto di citazione notificato in data 26 maggio 2017, gli attori hanno convenuto in giudizio BANCA ALFA, al fine di ottenere dal Tribunale adito la dichiarazione di nullità di una serie di investimenti in azioni ed obbligazioni emesse dalla stessa BANCA ALFA, effettuati dagli attori dal febbraio 2009 al dicembre 2013, con conseguente condanna della banca convenuta alla restituzione in loro favore della somma di € 985.645,50. In subordine, hanno formulato domanda di risoluzione del contratto quadro e del contratto di consulenza relativo alle operazioni contestate, con condanna della banca al pagamento in loro favore della somma di € 985.645,50.

Con il D.L. n. 99 del 25 giugno 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 146 del 25 giugno 2017 ed entrato in vigore il giorno stesso), è stato disciplinato l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di BANCA ALFA, cui sono seguiti, sempre nella medesima data, i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze di messa in liquidazione coatta amministrativa della banca.

Lo stesso D.L. all'art. 3 ha disposto la cessione dell'azienda bancaria di BANCA ALFA ad altro istituto individuato ai sensi del comma 3 della stessa norma, escludendo espressamente dal perimetro della cessione i *"debiti della Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalla violazione della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse,"* (art. 3, comma 1, lett. b del D.L.). In data 26 giugno 2017 la BANCA ALFA in LCA ha stipulato con BANCA BETA un contratto di cessione di azienda escludendo espressamente dalla cessione i debiti derivanti dalle suddette operazioni e, conseguentemente, il relativo contenzioso, fosse esso già pendente o successivamente promosso.

Gli attori in data 18 settembre 2017 hanno riassunto il giudizio solo nei confronti di BANCA BETA, in considerazione del fatto che la procedura liquidatoria della BANCA ALFA ha ceduto la relativa azienda bancaria a BANCA BETA e ritenendo che non costituisca ostacolo a tale riassunzione neppure il fatto che il citato D.L. abbia escluso dal perimetro della cessione le pretese avanzate o avanzabili dagli azionisti, quali quelle da loro promosse, poiché tale esclusione sarebbe contraria al dettato costituzionale.

BANCA BETA ha eccepito la mancata riassunzione del processo nei confronti di BANCA ALFA in L.C.A. e, quindi, l'estinzione del giudizio per decorrenza del termine di cui all' art. 305 c.p.c..

Rilevato che

*Ordinanza, Tribunale di Rovigo, Giudice Pierangela Congiu, del 21 febbraio 2018*

l'ammissione della banca convenuta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ha determinato la perdita della sua capacità di stare in giudizio e l'interruzione automatica del processo ai sensi dell'art. 83, comma 3, T.u.b..

L'ulteriore conseguenza è che le domande svolte dagli attori dovranno essere proposte ai commissari liquidatori per l'ammissione al passivo della liquidazione. In caso di rigetto della domanda di credito si dovranno proporre opposizione al tribunale fallimentare competente.

Ai sensi dell'art. 299 c.p.c. se prima della costituzione in cancelleria sopravviene la morte o, come nel caso di specie, la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione.

Ai sensi dell'art. 305 c.p.c. il processo interrotto deve essere riassunto nel termine di 3 mesi dalla avvenuta interruzione, altrimenti si estingue.

Nel caso di specie gli attori, anziché agire per ottenere l'ammissione al passivo della liquidazione, hanno riassunto il giudizio solo nei confronti di BANCA BETA, ritenendola successore a titolo particolare di BANCA ALFA in relazione a rapporti oggetto di causa.

Tuttavia, come indicato in premessa, sia il legislatore, sia l'autonomia contrattuale delle parti hanno espressamente escluso dall'ambito della cessione intercorsa tra le parti i rapporti di cui si tratta.

Né risulta che i debiti della banca nei confronti degli attori siano stati iscritti come tali nei libri contabili obbligatori di BANCA ALFA, con conseguente inoperatività della previsione contenuta nell' art. 2560, comma 2, c.c., che condiziona il subentro del cessionario dell'azienda nei debiti del cedente alla loro iscrizione nei libri contabili obbligatori della azienda ceduta.

Il processo, pertanto, sarebbe dovuto proseguire nei confronti di BANCA ALFA in persona del commissario liquidatore, in qualità di parte originaria, seppur con i limiti sopra indicati.

In ogni caso, poi, si osserva che la cessione di ramo d'azienda ex art. 90 D.Lgs. n. 385 del 1993, dal punto di vista processuale, va ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 111 c.p.c., da cui consegue che la riassunzione del giudizio interrotto deve avvenire in primo luogo, nei confronti della banca posta in liquidazione (sia che si consideri successore universale o stesso soggetto che ha subito l'evento), salva la possibilità di chiamare in giudizio anche il successore a titolo particolare e salva, in ogni caso, la possibilità di estendere a questi gli effetti del giudicato.

Invero, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la successione a titolo particolare nel diritto controverso è di regola indifferente per la prosecuzione del processo, salvi l'intervento e la chiamata in causa del successore (comma 3) o la sua facoltà di proporre appello avverso la sentenza (comma 4).

Ciò è dovuto al fatto che la sua rilevanza obbligherebbe la parte originaria ad iniziare un nuovo processo nei confronti del successore, senza che ciò sia necessario poiché — secondo l'interpretazione sopra prospettata — la successione a titolo particolare presuppone che la parte originaria non venga meno, altrimenti si verserebbe in un'ipotesi di successione a titolo universale disciplinata dall' art.110 c.p.c..

Né si può sostenere che la citazione dell'asserito successore a titolo particolare abbia determinato il verificarsi dell'ipotesi di cui all'art.111, comma terzo, c.p.c., ovvero la sua

*Ordinanza, Tribunale di Rovigo, Giudice Pierangela Congiu, del 21 febbraio 2018*

chiamata in causa, con l'effetto di renderlo litisconsorte necessario (insieme alla banca posta in liquidazione) e, quindi, di determinare un'ipotesi di mera incompletezza del contraddittorio, sanabile ex art.29 l c.p.c..

Infatti ai sensi dell' art.303 c.p.c. la riassunzione, per essere tale, deve essere necessariamente compiuta nei confronti delle parti che devono costituirsi per proseguirlo e, per quanto già detto, il successore a titolo particolare non è parte necessaria, dovendo il processo proseguire nei confronti del successore a titolo universale e non necessariamente nei confronti di quello a titolo particolare.

Certamente l'avente causa se viene chiamato in giudizio o interviene ex art. 111, comma terzo c.p.c., diventa parte, determinando un'ipotesi di litisconsorzio necessario; ma è anche vero che tale litisconsorzio ha una natura particolare, costituendosi fra parti che non devono necessariamente essere convenute insieme nello stesso processo fin dall'inizio e anche successivamente, ma possono solo esserlo, salva poi l'unitarietà del loro essere parte, una volta che e solo se anche il successore a titolo particolare sia entrato nel processo e quello a titolo universale non ne sia estromesso.

Inoltre la chiamata in causa, per regola generale, deve essere autorizzata dal giudice ex art.269 c.p.c. ed invece l'atto di riassunzione non la prevede, tanto che nel caso di specie non è stata richiesta.

La riassunzione posta in essere dalla parte attrice, quindi, da un lato non può qualificarsi come valida chiamata in causa ex art.111, terzo comma, c.p.c., e dall'altro non è stata compiuta nei confronti di chi doveva proseguire il processo.

Infatti, al di fuori dell'ipotesi disciplinata dall'art. 111, comma 4, c.p.c. (che rappresenta un'eccezione alla regola dell'irrilevanza nel processo del fenomeno successorio disciplinato dalla stessa norma), e dunque anche nel caso di specie, se il successore a titolo particolare non è già parte del processo e questo si interrompe per il venir meno di una delle parti, ex art.110 c.p.c. esso deve essere riassunto nei confronti del successore a titolo universale che è ai sensi dell' art.303 c.p.c. la parte che deve stare in giudizio.

Pertanto, non si condivide quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità nelle pronunce richiamate da parte attrice, laddove equipara la riassunzione effettuata nei confronti della cessionaria ex art. 90 d.lgs 1 settembre 1993, n. 385 alla chiamata in causa della stessa quale successore a titolo particolare, salva poi l'integrazione del contraddittorio.

Invero, la Suprema Corte motiva la legittimità della riassunzione stessa con riferimento all'art. 111, comma 4, c.p.c., e dunque come se si trattasse di un appello, pur rappresentando tale norma un'eccezione alla regola dell'irrilevanza nel processo del fenomeno successorio disciplinato dalla stessa norma.

L' art. 111, comma 4, c.p.c. prevede che nel caso in cui sia già stata pronunciata la sentenza, il successore a titolo particolare può impugnarla poiché produce effetti anche nei suoi confronti, e quindi può anche essere destinatario dell'appello altrui: essendo esplicitamente prevista la sua legittimazione attiva può essergli riconosciuta anche quella passiva (Cass. Civ., cent. n. 713/95)..

Dunque, il successore a titolo particolare può diventare parte anche se non lo era stato precedentemente, ed anche autonomamente rispetto all'attività processuale del successore a titolo particolare, ma ciò si giustifica proprio perché è stata pronunciata una sentenza che produce effetti anche nei suoi confronti, tanto che la norma lo prevede espressamente.

*Ordinanza, Tribunale di Rovigo, Giudice Pierangela Congiu, del 21 febbraio 2018*

In tutti gli altri casi, e dunque anche in quello di specie, se il successore a titolo particolare non è già parte del processo e questo si interrompe per il venir meno di una delle parti, ex art.110 c.p.c. esso deve essere riassunto nei confronti del successore a titolo universale che è ex art.303 c.p.c. la parte che deve stare in giudizio.

Nel caso di specie ciò non è accaduto; merita, pertanto, accoglimento l'eccezione dell'estinzione del giudizio, sollevata da BANCA BETA, essendo già ampiamente decorso il termine trimestrale previsto dall'art. 305 c.p.c..

Infine, per le ragioni sopra esposte, si reputa irrilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte attrice, atteso che anche qualora si ritenesse di estendere, contro il dettato normativo e la chiara volontà delle parti contraenti, la cessione di azienda intercorsa tra BANCA ALFA in liquidazione coatta amministrativa e BANCA BETA ai rapporti oggetto di causa, ciò non cambierebbe l'esito del giudizio, trattandosi di un'ipotesi di successione a titolo particolare, a cui il processo di per sé resta insensibile, dovendo proseguire tra le parti originarie.

**P.Q.M.**

Il Giudice, visti gli arti 305 e 307 c.p.c. dichiara l'estinzione del processo.

Si comunichi.

Rovigo, 21 febbraio 2018

Il Giudice  
dott.ssa Pierangela Congiu

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*